ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 19 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

I soci sono rappresentati in assemblea dalla persona che ne ha la rappresentanza legale; oppure da un socio del Consorzio delegato per lettera dal presidente in seguito a delibera del Consiglio. I Consorzi possono farsi rappresentare in assemblea da un altro Consorzio in persona del rappresentante legale del Consorzio stesso come indicato nel comma precedente. I Consorzi non possono farsi rappresentare, nell'assemblea della Federazione, da dirigenti o dipendenti.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it